




REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale

Firenze, 9 aprile 2014



Al Presidente del Consiglio
della Regione Toscana

Oggetto: Proposta di legge

Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana)

Di iniziativa dei Consiglieri:

Paolo Enrico Ammirati
GIULIANO FEDELI
Gianmario PARRINI

Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana)

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Modifiche all’articolo 1 della l.r. 19/2011

Art. 2 – Modifiche all’articolo 4 della l.r. 19/2011

Art. 3 – Modifiche all’articolo 5 della l.r. 19/2011

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana)

Considerato quanto segue:

1. Il 2 agosto 2013 si è insediato formalmente l’Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) della legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana).
2. Nell’ambito delle sedute di tale organismo sono state valutate opportunità di sviluppo e di ulteriore azione dell’Osservatorio per la cui attuazione è necessario procedere con alcune modificazioni ed integrazioni alla citata l.r. 19/2011 finalizzate anche a superare alcune criticità della normativa vigente.
3. A tal fine, in primo luogo, si ritiene opportuno dare un necessario coordinamento alla predisposizione della relazione annuale dedicata alla sicurezza stradale vista l’importanza che essa ricopre quale espressione del quadro conoscitivo regionale in materia;

4. In secondo luogo è opportuno ampliare il quadro conoscitivo dell'Osservatorio permettendo che esso, per lo svolgimento delle sue funzioni, possa rapportarsi ed acquisire dati, informazioni, analisi e studi, anche da ulteriori soggetti rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente;
5. E' opportuno inoltre permettere all'Osservatorio di caratterizzare con maggior evidenza le proprie iniziative attraverso l'utilizzo di un apposito logo;
6. Al fine di rendere più funzionali i lavori di tale organismo è necessario anche prevedere la possibilità di istituire appositi gruppi di lavoro interni e di permettere la partecipazione di invitati esterni anche in via permanente;
7. Alla luce della difficoltà riscontrata in questi primi mesi di attività dell'Osservatorio nel garantire la continuità dei lavori è opportuno alleggerire il quorum costitutivo per la validità delle sedute nonché prevedere la possibilità di disciplinare i casi di delega, revoca e sostituzione dei componenti dell'Osservatorio stesso.

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 19/2011

1. Alla lettera b), comma 2, dell'articolo 1 della l.r. 19/2011 dopo la parola Toscana sono aggiunte le seguenti: “, coordinata dalle strutture di supporto di cui all'articolo 6”.

Art. 2

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 19/2011

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 19/2011 dopo la lettera j), è inserita la seguente: “k) ulteriori soggetti individuati dall'Osservatorio operanti nei settori di cui alla presente legge.”.
2. Alla fine del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 19/2011, dopo il punto, è inserito il seguente periodo: “A tal fine l'Osservatorio definisce un logo con il quale caratterizzare le iniziative promosse.”.
3. Alla fine del comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 19/2011, dopo il punto, è inserito il seguente: “Il regolamento interno disciplina altresì:
 - a) l'utilizzo del logo di cui al comma 4;
 - b) l'eventuale istituzione di appositi gruppi di lavoro interni all'Osservatorio per l'approfondimento di specifiche tematiche;
 - c) la partecipazione alle sedute dell'Osservatorio di invitati anche in via permanente;
 - d) i casi di decadenza, sostituzione e delega dei componenti dell'Osservatorio.”.

Art. 3

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 19/2011

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 19/2011 è sostituito con il seguente:
“2. La Regione sottoscrive specifiche convenzioni con le università degli studi toscane, la direzione regionale dell'ACI, il MIUR – Ufficio scolastico regionale per la Toscana, l'Agenzia regionale di sanità, l'IRPET e con gli ulteriori soggetti eventualmente individuati dall'Osservatorio ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera k), al fine di regolare modalità, tempi e contenuti dei reciproci rapporti per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, e per la partecipazione all'Osservatorio dei medesimi soggetti.”.
2. Il comma 4-bis dell'articolo 5 della l.r. 19/2011 è sostituito con il seguente:
“4-bis. Le sedute dell'Osservatorio sono valide con la presenza di un terzo dei componenti nominati, qualora siano presenti un assessore regionale, un consigliere regionale e due rappresentanti tra quelli di cui al comma 1, lettere e) e f). Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo il regolamento interno di cui all'articolo 4, comma 6, approvato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti nominati.”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il 2 agosto 2013 si è insediato formalmente l'Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) della l.r. 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana). Nell'ambito delle sedute di tale organismo sono state valutate opportunità di sviluppo e di ulteriore azione dell'Osservatorio per la cui attuazione è necessario procedere con alcune modificazioni ed integrazioni alla citata l.r. 19/2011 finalizzate anche a superare alcune criticità della normativa vigente.

Di seguito si illustrano nel dettaglio le singole disposizioni della proposta di legge.

Articolo 1

Con l'articolo 1 della proposta di legge si modifica l'articolo 1, comma 2, lettera b) della l.r. 19/2011. L'integrazione si rende opportuna per individuare il soggetto che dovrà garantire il necessario coordinamento per la redazione della relazione annuale, quale principale strumento conoscitivo dello stato delle politiche regionali in materia, nonché del livello di sicurezza stradale raggiunto in Toscana. Con l'integrazione si propone che il soggetto sia quello di cui all'articolo 6 (Strutture di supporto) della l.r. 19/2011. In merito si evidenzia che con la decisione di Giunta Regionale n. 12 del 08.10.2013 è stata costituita la struttura tecnica di supporto ex art. 6 l.r. 19/2011.

Articolo 2

Con l'articolo 2 della proposta di legge si propongono modifiche all'articolo 4 della l.r. 19/2011. In particolare i singoli commi dispongono quanto segue:

1. con il comma 1 si propone una modifica volta a consentire all'Osservatorio di poter acquisire dati, informazioni, analisi e studi per lo svolgimento delle proprie funzioni anche da ulteriori soggetti (operanti nelle materie di cui alla l.r. 19/2011) rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente. L'integrazione è funzionale allo svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio stesso, ovvero quelle di formulare contributi agli atti di programmazione previsti all'art. 2 della citata l.r. 19/2011, mediante l'acquisizione di informazioni dai soggetti indicati all'art. 4, comma 3 della legge che si intende modificare. Inoltre con tale modifica si mira ad ampliare il quadro conoscitivo dell'Osservatorio ai fini di un miglior svolgimento delle proprie funzioni;
2. con il comma 2 viene prevista la possibilità di definire un logo al fine di caratterizzare con maggiore evidenza le attività dell'Osservatorio;
3. con il comma 3 viene previsto che il regolamento interno dell'Osservatorio disciplini anche:
 - a) l'utilizzo del logo;
 - b) l'eventuale istituzione di appositi gruppi di lavoro interni

all'Osservatorio; c) la partecipazione alle sedute dell'Osservatorio di invitati anche in via permanente; d) i casi di decadenza e della relativa sostituzione dei componenti dell'Osservatorio ed i casi di delega.

Tali modifiche si rendono opportune oltre che per disciplinare l'utilizzo del logo, per rispondere alle esigenze che si sono manifestate in questi primi mesi di attività dell'Osservatorio. L'istituzione di appositi gruppi di lavoro interni all'Osservatorio è volta a garantire un migliore e proficuo lavoro di tale organismo che potrebbe garantire approfondimenti specifici a integrazione del lavoro svolto in relazione alle varie tematiche multidisciplinari attinenti alla sicurezza stradale. La definizione del ruolo di "invitato anche permanente" consentirebbe invece di rispondere all'esigenza, formalmente espressa sia dai componenti dell'Osservatorio che da soggetti esterni, di poter collaborare a vario titolo con l'Osservatorio o semplicemente di poter porre in evidenza ulteriori azioni nel campo della sicurezza stradale. Poiché fra le finalità della L.R. n. 19/2011 c'è quella della promozione della sicurezza stradale, pare opportuno definire una forma di coinvolgimento di soggetti che sul territorio operano in tal senso. Al fine di poter garantire la regolare continuità dei lavori dell'Osservatorio si rende opportuno, inoltre, procedere ad una disciplina della revoca e della relativa sostituzione dei componenti assenteisti e le modalità per la delega.

Articolo 3

Con l'articolo 3 della proposta di legge si propongono modifiche all'articolo 5 della l.r. 19/2011. In particolare con il comma 1 si sostituisce il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 19/2011 al fine di permettere alla Regione di poter sottoscrivere convenzioni anche con l'ARS, con l'IRPET, e con gli ulteriori soggetti eventualmente individuati dall'Osservatorio, e di stabilire conseguentemente le modalità di partecipazione di tali soggetti all'Osservatorio stesso. Con il comma 2, invece, si propone di alleggerire il quorum costitutivo per la validità delle sedute fissandolo ad un terzo dei componenti nominati. La modifica proposta è opportuna per garantire la continuità dei lavori dell'Osservatorio, infatti, nelle sedute che si sono effettuate dall'insediamento (2 agosto 2013) ad oggi, non sempre si è riusciti ad avere la presenza della maggioranza dei componenti nominati, vanificando la seduta con un notevole disagio per i lavori dell'Osservatorio. La previsione della riduzione ad un terzo della maggioranza è stata correlata ad una presenza minima di soggetti istituzionali quali: un assessore regionale, un consigliere regionale e due rappresentanti tra quelli previsti per i comuni, le province e dei comuni montani. La modifica non interessa l'approvazione del regolamento interno che rimane legata al voto favorevole della maggioranza dei componenti nominati.

Si sottolinea, infine, che la presente proposta di legge non comporta effetti finanziari.